



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Uffici di Diretta Collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Roma, data del protocollo

- CISL/FP
- CONFINTESA FP
- CONFSAL/UNSA
- FLP

LORO S E D I

Oggetto: Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero Interno. ID MONITOR 6130

Per informazione di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette la documentata nota n. 12582, pervenuta in data odierna dall'Ufficio II - Studi e legislazione di questo Dipartimento, riguardante l'oggetto.

IL DIRIGENTE
Zinno

M.C/



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio II - Studi e Legislazione

Roma, data del protocollo

ALL'UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI
politichepersonale.relationisindacali@pec.interno.it
S E D E

e. per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio II - Studi e Legislazioni
gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it
S E D E

OGGETTO: Schema di Regolamento recante la modificazione con abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 ("Regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno"). ID MONITOR 6130.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inserito tra i provvedimenti oggetto di monitoraggio ai fini dell'attuazione del programma di Governo lo schema di regolamento indicato in oggetto, attuativo dell'articolo 15-sexies, comma 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

Per un celere prosieguo del relativo *iter* di adozione, si trasmette dunque lo schema anzidetto, corredato delle pertinenti relazioni, illustrativa e tecnica, così da ottemperare all'obbligo d'informativa alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, gravante sulle proposte di modifica dei regolamenti di organizzazione delle Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro ad adempimento effettuato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Corritore

Schema di Regolamento recante la modificazione con abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il “Regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”. ID MONITOR 6130

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2023, n. 179;

Visto l'articolo 15-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 del richiamato articolo 15-*sexies* del decreto-legge n. 145 del 2024;

Informate le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15-*sexies*, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 del predetto articolo 15-*sexies* sono abrogate.

ART. 2

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78).

1. All'articolo 5, comma 2, lett. *e bis*), le parole "*della Commissione nazionale per il diritto di asilo e*" sono soppresse.

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

dello schema di Regolamento recante la modificazione con abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il “Regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”. ID MONITOR 6130

L’articolo 15-sexies, comma 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dispone che: *“All’articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: “della Commissione nazionale per il diritto di asilo e” sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l’abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo”*.

L’intervento normativo in illustrazione mira a ricondurre, nell’ambito delle fonti normative di rango subprimario, la potestà d’incidere sull’articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, con esclusivo riferimento alle parole *“della Commissione nazionale per il diritto di asilo e”*, attratte al livello normativo primario dall’articolo 15-sexies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, al solo scopo di assicurare la celerità nel soddisfacimento dell’esigenza amministrativa. In tale prospettiva ed ai fini dell’attuazione dell’articolo 15-sexies, comma 2, terzo periodo, del richiamato decreto-legge, il presente regolamento è espressamente autorizzato ad abrogare il primo periodo del medesimo comma 2.

Al fine di scongiurare l’eventuale reviviscenza della norma regolamentare abrogata dalla disposizione legislativa testé richiamata, il regolamento in argomento introduce una disposizione abrogativa, avente identico tenore di quella recata dalla fonte di rango legislativo.

Sul piano formale, l’intervento normativo mira a riportare presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza alla gestione degli affari finanziari e contabili della stessa Commissione e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, espungendola dal novero di quelle attribuite alla Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili l’immigrazione del Ministero dell’interno (Direzione centrale istituita dall’articolo 2, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231), nel cui ambito era stata collocata dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 179.

Si precisa, al riguardo, che non si è ravvisata l'esigenza di dar seguito alle statuizioni recate dall'articolo 15-*sexies*, comma 2, secondo periodo, del richiamato decreto-legge n. 145 del 2024, che autorizza ad apportare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione al citato primo periodo, le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. Infatti, le competenze *de quibus*, inerenti alla gestione degli affari finanziari e contabili della Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono ricondotte nell'ambito dell'autonomia gestionale riconosciuta alla Commissione stessa, Organismo che non trova la disciplina dei propri assetti organizzativi nel d.P.C.m. n. 78 del 2019.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** dispone l'abrogazione dell'articolo 15-*sexies*, comma 2, primo periodo del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in stretta attuazione ed in forza di quanto previsto al terzo periodo del medesimo comma 2, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'**articolo 2** poi, con statuizione normativo di rango secondario, provvede a ricondurre alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza alla gestione degli affari finanziari e contabili della Commissione stessa e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, espungendola dalle attribuzioni della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili l'immigrazione del Ministero dell'interno, cui era stata ricondotta dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, in virtù delle modifiche apportate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 179.

La modifica in argomento si rende necessaria, in sostanza, al fine di superare i profili di criticità generati dall'assetto normativo, riattribuendo alla diretta competenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo la gestione degli affari finanziari e contabili della Commissione stessa e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, così contribuendo a garantire l'efficienza dell'intero sistema del riconoscimento della protezione internazionale, nonché la peculiare autonomia funzionale attribuita alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

RELAZIONE TECNICA

Il regolamento che si illustra intende ricondurre, nell'ambito delle fonti normative di rango subprimario, la potestà d'incidere sull'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, con esclusivo riferimento alle parole "*della Commissione nazionale per il diritto di asilo e*", attratte al livello normativo primario dall'articolo 15-*sexies*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, al solo scopo di assicurare la celerità nel soddisfacimento dell'esigenza amministrativa. In tale prospettiva ed ai fini dell'attuazione dell'articolo 15-*sexies*, comma 2, terzo periodo, del richiamato decreto-legge, il presente regolamento è espressamente autorizzato ad abrogare il primo periodo del medesimo comma 2.

Parallelamente, il provvedimento reincardina, presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo, la competenza alla gestione degli affari finanziari e contabili della stessa Commissione e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, espungendola dal novero di quelle attribuite alla Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili l'immigrazione del Ministero dell'interno (Direzione centrale istituita dall'articolo 2, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231), nel cui ambito era stata collocata dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 179.

In sostanza, le modifiche che vanno ad introdursi presentano esclusivamente valenza ordinamentale, sicché alla loro attuazione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può provvedersi in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.